



# *Ministero della Giustizia*

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01077 DEL SEN. ALOISIO ED ALTRI (res. n. 167 del 12 marzo 2024)**

### **RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione innanzi indicata, va premesso che i dati sui quali è stato elaborato il rapporto pubblicato dall'Associazione Antigone, citato nell'atto parlamentare del Sen. ALOISIO, provengono dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (nel prosieguo "DGMC") di questo Ministero.

I dati, previa elaborazione da parte del Servizio Statistico del DGMC, sono pubblicati sul sito ufficiale di questa Amministrazione nonché sul sito del *Centro Europeo di Studi di Nisida (NA) – Osservatorio e Banca Dati sul Fenomeno della Devianza Minorile in Europa*, con aggiornamenti quindicinali di dati provvisori e con *report* semestrali di dati definitivi convalidati.

Come si può chiaramente evincere dall'analisi dei dati registrati, l'entrata in vigore del c.d. Decreto Caivano non ha influito sul numero dei minori e giovani ristretti presso gli Istituti Penali per i Minorenni italiani, tanto che – alla data del 15 gennaio 2024 – il dato è sostanzialmente invariato (496 unità), rispetto all'omologo dato per come rilevato al 31 dicembre 2023 (495 unità).

Occorre, infatti, precisare che tali dati necessitano di adeguata interpretazione, in quanto una errata lettura degli stessi potrebbe condurre a valutazioni anch'esse erronee:

- la cifra 340 (che l'Interrogante interpreta come ingressi che sarebbero avvenuti nel solo mese di gennaio 2024, a fronte dei presunti 243 ingressi che si sarebbero verificati nel gennaio 2023), in realtà indica il numero dei minori/giovani detenuti presenti a quella data e non ancora condannati definitivamente (che erano, per l'appunto, 243 alla stessa data del 2023 e che sono 354 al 15 marzo 2024);

- la cifra 523 indica le presenze registrate in totale negli II.PP.MM. al 15 marzo 2024 (comprensiva, quindi, del numero di detenuti trasferiti a vario titolo da un I.P.M. all'altro), mentre gli ingressi effettivi registrati nel 2024 fino a tale data, al netto dei trasferimenti intra-istituti, sono stati 266.

Se si mette a confronto, poi, il numero degli ingressi negli II.PP.MM. occorsi nell'anno 2023 (1.142), con le serie storiche degli ultimi 15 anni, si può osservare come tale dato si sia mantenuto sostanzialmente costante nel tempo, superando mediamente, di poco, i 1.000 accessi (nel 2012 si è registrato il picco massimo di 1.252).

Le eccezioni all'andamento sopra descritto riguardano l'anno 2014 – nel quale è stato emanato il Decreto Legge 92/2014, che ha esteso alle persone maggiorenni di età inferiore ai 25 anni (piuttosto che, come nella normativa previgente, ai 21) la disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale già vigente nei confronti dei minorenni (in tale anno si sono registrati 992 ingressi) – e gli anni 2020/2021, durante i quali – a seguito delle misure assunte per il contenimento della pandemia da Covid-19 – si sono registrati, rispettivamente, 713 e 835 ingressi.

Va inoltre precisato che nella percentuale di ingressi sono altresì incluse le risultanze dei frequenti trasferimenti da un I.P.M. all'altro, che avvengono sia per motivi di giustizia o di sicurezza, sia per garantire i colloqui dei ristretti con i propri familiari. Al di là di quest'ultimo dato, nel 2023 la variazione nel numero degli ingressi si è attestata su +0,5.

Se si prendono in esame i dati degli ultimi 5 anni, relativi alle posizioni giuridiche dei ristretti negli Istituti Penali per i Minorenni, si può notare che, nell'anno 2023, il 67% dei presenti era sottoposto a regime di custodia cautelare (con un

incremento del solo 4% rispetto all'anno precedente), l'87% dei quali costituito da minorenni, con un decremento del 4% rispetto al 2022.

Nel 2023 si è registrato un incremento del 4%, rispetto all'anno precedente, per quanto riguarda i minori stranieri detenuti in custodia cautelare, pari al 75% dell'utenza straniera presente complessivamente.

Nell'anno 2023 gli ingressi in provenienza dai *Centri di Prima Accoglienza* hanno rappresentato il 24% del totale, il 16% dei quali ascrivibili ad utenti stranieri, dato del tutto neutro, potendo dar luogo a diverse interpretazioni, e ben potendo essere letto anche in riferimento alla complessiva regolamentazione del sistema di accoglienza dei minorenni in Italia.

Il lieve incremento di ingressi negli II.PP.MM. che si è registrato nell'anno 2023, rappresenta anch'esso un dato del tutto neutro, ove esaminato in relazione alle cause che hanno determinato, nello stesso periodo, l'ingresso di minori o giovani adulti in I.P.M.: va infatti osservato, in particolare, che l'incidenza maggiore è dovuta agli accessi dovuti all'aggravamento della misura cautelare del collocamento in comunità e alla conseguente sostituzione della misura cautelare originariamente applicata – in ragione della sua violazione da parte della persona che vi è sottoposta – con la misura cautelare inframuraria. In particolare, sempre nel 2023, tale casistica ha riguardato 195 ragazzi italiani, a fronte di 124 stranieri.

Di contro, se si analizza il dato dei dimessi per collocamento in comunità (compresi i ricollocamenti dovuti alla sostituzione della misura, come sopra aggravata, all'esito di successiva attenuazione), la forbice tra i due diversi gruppi si assottiglia significativamente, essendo stati dimessi, per tale motivo, 270 ragazzi italiani a fronte di 254 ragazzi stranieri, il che conforta ulteriormente in merito alla validità dei percorsi trattamentali che il sistema persegue all'interno degli Istituti Penali per i Minorenni italiani.

Occorre, peraltro, rappresentare che i dati sopra evidenziati vanno interpretati anche in relazione ai significativi cambiamenti del contesto socio-culturale che si sono verificati in questi ultimi anni. Si sottolinea come, nell'anno 2023, i reati contro il

patrimonio hanno rappresentato il 55% della tipologia dei delitti ascritti ai minorenni e giovani adulti entrati negli II.PP.MM, mentre le violazioni al T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. 309/90) costituiscono circa il 10% del totale.

Si sta registrando, infatti, un mutamento epocale nelle manifestazioni delle devianze minorili, sempre più correlate a forme di disagio psichico o psicologico, che non vengono preventivamente intercettate dai servizi territoriali.

A tali forme di disagio, si aggiungono quelle, peculiari, di cui è portatrice l'utenza straniera, troppo spesso caratterizzata da gravissime forme di disturbo post traumatico da stress, dovute alle devastanti esperienze di vita subite sin dalla primissima infanzia, su cui si stratificano altrettanto gravi disturbi da poli-assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, che determinano quadri estremamente complessi da trattare.

Rispetto a tali situazioni di disagio appare opportuna, sin dalle fasi di prima accoglienza, l'individuazione di appropriate e specifiche strategie di intervento – che questa Amministrazione persegue con grande dedizione, volte a favorire interventi di *équipe* multidisciplinari costituite da psicologi, psichiatri e finanche da etno-psicologi – che consentano, per quanto possibile, di prevenire il successivo verificarsi di eventi delittuosi.

Anche in tal senso questo Ministero investe grandi risorse nei percorsi di rieducazione e di risocializzazione dei minorenni e giovani adulti (sia italiani che stranieri).

Ed infatti è d'uopo rammentare che si è posto – fra le priorità da ritenersi strategiche, di cui si cominciano a vedere i primi risultati nelle Regioni coinvolte – l'obiettivo di aprire nuove comunità socio-educative e terapeutiche integrate, destinate a persone minorenni immesse nel circuito penale, che – una volta a regime – consentiranno di alleggerire ulteriormente il carico di presenze negli II.PP.MM, pur mantenendo inalterata, ed anzi rafforzata, la funzione rieducativa.

Più in generale, occorre poi considerare che con l'art. 9 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, si è previsto l'inserimento – dopo l'art. 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 – dell'art. 10-*bis*. Con tale nuova disposizione normativa viene stabilito che il Direttore dell'istituto per minorenni possa richiedere al Magistrato di sorveglianza competente per i minori, il nulla osta al trasferimento presso un istituto per adulti del detenuto – che abbia compiuto 21 anni – in espiazione pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente, comprometta la sicurezza, ovvero turbi l'ordine negli istituti con violenza o minaccia, impedisca l'attività degli altri detenuti o si avvalga dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

La norma prevede, altresì, che la medesima disciplina si applichi anche al detenuto che abbia compiuto 18 anni di età, in espiazione pena, che realizzi cumulativamente le condotte suindicate.

Il comma terzo prevede, infine, che, in ogni caso, il Magistrato di sorveglianza possa negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto per adulti *“solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo”*.

Sebbene la norma, al primo comma, individui nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'organo competente all'individuazione degli istituti per adulti ove trasferire il giovane adulto per motivi di ordine e sicurezza, ciò vale solo nel caso in cui sia necessario provvedere a un trasferimento extra distretto; ipotesi, questa, del tutto residuale nel caso di soggetti transitanti dagli istituti per minori, poiché per essi vige il principio della territorialità dell'esecuzione della pena, previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 121/2018. Pertanto, l'istituto per adulti viene di norma designato dal Provveditorato regionale territorialmente competente e – solo laddove debba essere individuato un istituto per adulti fuori del distretto dell'IPM dal quale proviene il detenuto – dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Già il decreto legislativo n. 121/2018 aveva apportato, con l'art. 9, sostanziali modifiche all'art. 24 del decreto legislativo n. 272/1989, disponendo il superamento della distinzione operata con legge n. 117/2014 tra *infra* e *ultra-ventunenni*, la quale

prevedeva, solo per questi ultimi, l'ipotesi di una diversa valutazione del giudice qualora ricorressero “*particolari ragioni di sicurezza, tenuto conto, altresì, delle finalità rieducative*”.

Con il decreto legislativo n. 121/2018, dunque, tale valutazione è stata estesa a tutti coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed è stata collegata, oltre che allo spiccato profilo di pericolosità del detenuto, anche all'impossibilità di perseguire le finalità rieducative per mancata adesione al trattamento in atto, quando il giovane adulto si mostri resistente, se non apertamente oppositivo, al progetto educativo.

La valutazione e la conseguente decisione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 272/89, spetta alla competente Autorità giudiziaria minorile e, attesa la delicatezza della stessa, le informazioni e le considerazioni che vengono trasmesse dalla Direzione dell'IPM alla A.G. dal servizio minorile, devono essere il più possibile esaustive, all'esito di valutazioni interdisciplinari relative al *complessivo* percorso seguito dal giovane adulto.

Ciò posto, con l'introduzione dell'art. 10-*bis* dopo l'art. 10 del decreto legislativo n. 121/2018, il Legislatore, il quale non ha inteso abrogare la normativa preesistente, ha individuato espressamente i casi nei quali l'Autorità amministrativa (il Direttore dell'istituto per minori) possa chiedere all'Autorità giudiziaria (Magistrato di sorveglianza dei minori) il trasferimento del ragazzo che abbia compiuto i 18 anni di età.

Si precisa che l'*iter* procedurale del transito al circuito per adulti è frutto di un esame complessivo dell'*équipe*, con la condivisione e l'apporto di tutte le professionalità che hanno operato a favore del ragazzo.

La legge, infine, non prevede espressamente l'ipotesi di formale istanza presentata dal giovane adulto a un istituto penitenziario ordinario. Tuttavia, nel caso in cui il giovane adulto manifesti tale volontà, l'istruttoria viene avviata, previa sottoposizione all'Autorità giudiziaria per le valutazioni, approfondendo le ragioni

sulle quali l'istanza è fondata e informando adeguatamente il ragazzo che il transito comporterà la perdita delle opportunità trattamentali offerte dal circuito minorile.

La Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha disposto, all'indomani dell'introduzione del decreto-legge n. 123/2023, due provvedimenti di trasferimento di giovani adulti, di cui uno per ordine e sicurezza e uno su accoglimento istanza.

Si ritiene utile precisare che, in tutto l'anno 2023, sono stati complessivamente 4 i provvedimenti di trasferimento per motivi di ordine e sicurezza adottati ai sensi dell'art. 9 decreto legislativo n. 121/2018.

Si sottolinea che, in ogni caso, questa Amministrazione nel disporre i provvedimenti di trasferimento fuori distretto tiene conto, su segnalazione delle stesse Direzioni penitenziaria o dell'Autorità giudiziaria, anche delle aspirazioni, espresse dai giovani adulti, a essere avvicinati al territorio di residenza dei loro familiari.

Per completezza, si rappresenta che risultano registrati 49 trasferimenti effettuati per motivi di ordine e sicurezza da parte dei Provveditorati regionali dal 15 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge 123/2023, al 29 marzo 2024.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)